

*Alle Associate e agli Associati
dei Servizi di assistenza e cura a domicilio*

**Al termine della trattativa per il nuovo CCL, i sindacati OCST, Vpod e Sit
convocano una**

ASSEMBLEA CANTONALE DEL PERSONALE DEI SACD

**mercoledì 28 ottobre 2009
alle ore 20.00**

Ristorante Alla Bricola a Rivera

Ordine del giorno:

**Presentazione, discussione e voto sul nuovo Contratto collettivo di
lavoro cantonale per il personale dei Sacd (COSACD)**

Sul retro della convocazione potete trovare le ultime modifiche concordate dalle parti durante l'incontro di trattativa di venerdì scorso, 16 ottobre.

Per la trasferta potete mettervi in contatto con il Segretariato OCST della vostra regione.

Nell'attesa di incontrarvi numerose, vista l'importanza della riunione, salutiamo cordialmente.

**OCST
Segretariato cantonale**

Lugano, 20 ottobre 2009

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

invita!

MODIFICHE:

Art. 18 - Protezione della personalità

Nel rapporto di lavoro il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del dipendente e avere riguardo per la sua salute e sostenerlo in caso di difficoltà, adottando le misure che ritiene adeguate.

Art. 26 - Lavoro straordinario e ore pianificate

3. Le ore straordinarie devono essere compensate con altrettanto tempo libero il più presto possibile, ma al massimo entro 6 mesi; trascorso tale periodo, le stesse vengono pagate unitamente allo stipendio del mese seguente. Il recupero viene deciso in base alle esigenze di servizio, sentito il dipendente.

Art. 27 - Indennità per lavoro notturno, festivo e reperibilità

1. Al dipendente che lavora nel servizio notturno secondo gli orari stabiliti dalla Direzione, è corrisposta un'indennità di fr. 5.90 all'ora.
2. ...
3. Al dipendente che presta servizio festivo (sabato, domenica e festivi infrasettimanali riconosciuti) è corrisposta un'indennità di fr. 5.00 all'ora. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dal cpv. 1 del presente articolo.

Art. 30 - Pause e riposo

Per la durata del lavoro, del riposo e delle pause sono applicabili le disposizioni della Legge federale sul lavoro, le relative Ordinanze ed eventuali deroghe concesse dalle autorità cantonali competenti.

Qualunque sia la natura dell'impiego, il dipendente ha diritto mediamente a due giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore ciascuno. Almeno una volta ogni 3 settimane cadranno di sabato e domenica.

Art. 34 - Congedo maternità, adozione e parentale

1. In caso di assenza per gravidanza e parto, le puerpere percepiscono l'intero stipendio per 16 settimane, di cui di regola 2 prima del parto. Lo stipendio durante il congedo maternità è in base al grado di occupazione prima del parto.

Art. 56 - Carta professionale

1. Ai dipendenti non sindacalizzati con un grado d'occupazione a partire dal 40% annuo viene trattenuta mensilmente una carta professionale di franchi 16.00 al mese; per tutti gli altri la quota ammonta a 8.00 franchi.

Art. 57 - Quota sindacale

La quota sindacale deve essere di un terzo superiore alla carta professionale e può essere trattenuta, dietro compenso, dal datore di lavoro.

ALLEGATO 5 - DICHIARAZIONE D'INTENTI

Per quanto concerne l'Art. 21 le parti si impegnano a concretizzare l'introduzione di un'assicurazione collettiva per il personale ad ore entro il 31.12.2010.

I sindacati si impegnano a esigere a livello cantonale un contratto uguale per tutti i SADC pubblici e privati.

Le parti contraenti chiederanno un colloquio alla Consigliera di Stato Avv. Patrizia Pesenti in occasione del quale chiederanno l'impegno del Cantone a esigere un uguale contratto per tutti i SADC pubblici e privati nonché una regolamentazione degli infermieri indipendenti.